

Area Ambiente e Sicurezza sul Lavoro**Circolare n. 4 SC/mp****19 gennaio 2026****AMBIENTE: RENTRI
- nuove categorie di soggetti esclusi****SINTESI**

Previste nuove esclusioni dall'obbligo di iscrizione al RENTRI per effetto della Legge di Bilancio 2026.

Con riferimento alle categorie di soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI per la corretta gestione dei rifiuti, la Legge 30/12/2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)¹ ha previsto nuove categorie di soggetti esclusi.

Una di tali categorie rientrava, dapprima, nel terzo e ultimo scaglione di iscrizione (15/12/2025 – 13/02/2026) nel quale oggi, dopo la novella introdotta dalla Legge di Bilancio, si annovera soltanto la seguente categoria di soggetti: imprese ed enti produttori di rifiuti PERICOLOSI fino a 10 dipendenti².

Le nuove esclusioni

In particolare, il comma 789 dell'art. 1 della Legge di Bilancio ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 188-bis, D. Lgs. 152/2006, introducendo l'esclusione dal RENTRI per le seguenti ulteriori categorie di soggetti:

- i Consorzi, ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1, D. Lgs. 152/2006;
- i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 190, commi 5 e 6, D. Lgs. 152/2006.

I Soggetti di cui all'art. 190, comma 5 sono:

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000,00;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212, comma 8³; questi soggetti restano comunque tenuti all'iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori;
- imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi che non abbiano più di 10 dipendenti (questa categoria di soggetti risultava comunque già esclusa in precedenza dall'obbligo al RENTRI).

¹ Pubblicata sul S.O. n. 42 alla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2025, n. 301

² Si ricorda che entro il 13 febbraio 2026 sono chiamati ad iscriversi tutti i soggetti già obbligati al RENTRI che, pur rientrando negli scaglioni precedenti, non abbiano ancora adempito.

³ Si tratta di: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno

I Soggetti di cui all'art. 190, comma 6 sono:

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (Istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03* (taglienti a rischio infettivo), relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa (dapprima, questi soggetti erano invece obbligati all'iscrizione nell'ambito della terza "finestra" 15/12/2025 – 13/02/2026).

I soggetti esclusi, qualora avessero già provveduto ad iscriversi, dovranno presentare una pratica di cancellazione on-line (entrando nell'area operatori del portale RENTRI).

Nel caso non provvedano in tal senso, saranno ritenuti soggetti iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

